



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemeza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)

[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)

[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)

[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2024/2025

## Comunicato Ufficiale N° 67 del 13 Novembre 2024

### 1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro l' 11 Novembre 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Sigg.ri :**

|              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO    | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°5 a carico di:**

**1) Ercole Perciavalle, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pro Cosenza; per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore sig. Ivan Guagliardi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prof. n. 34.65 del 14.12.2023, comunicato alla società Pro Cosenza a mezzo pec del 20.12.2023;**

**2) la società Pro Cosenza a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ercole Perciavalle, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.**

#### IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento iscritto al n. 1227 pfi 23-24, avente ad oggetto: "Mancato adempimento da parte della società Pro Cosenza all'obbligo di corrispondere all'allenatore sig. Ivan Guagliardi la somma di euro 3.020,00 di cui alla delibera del Collegio Arbitrale della LND (vertenza n. 34.65), nel termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia";

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini ritualmente notificata in data 9.9.2024;

Vista la comunicazione fatta pervenire in data 11.9.2024 alla Procura Federale dal Comitato Regionale Calabria, con allegata copie del documento di identità del sig. Ivan Guagliardi e di una dichiarazione dello stesso datata 9.9.2024, contenente quietanza liberatoria attestante l'avvenuto pagamento a titolo di transazione dell'importo di euro 300,00 a mezzo assegno bancario, anch'esso allegato;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti atti e documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- copia del lodo del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. prot. n. 34.65 del 14.12.2023, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 6/2023, comunicato alla società Pro Cosenza a mezzo pec del 20.12.2023;
- copia del messaggio di posta elettronica certificata del 20.12.2023 con il quale il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha trasmesso alle parti il lodo prot. n. 34.65 del 14.12.2023;
- copia della ricevuta di avvenuta consegna del 20.12.2023 della pec con la quale il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ha trasmesso alla società Pro Cosenza il lodo prot. n. 34.65 del 14.12.2023;
- segnalazione del Comitato Regionale Calabria L.N.D. pervenuta in data 5.6.2024, con i seguenti allegati:
- copia del lodo del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. prot. n. 34.65 del 14.12.2023;
- copia del messaggio di PEC dell'8.2.2024, con ricevuta di avvenuta consegna, con il quale il Comitato Regionale Calabria L.N.D. ha invitato la società Pro Cosenza a comunicare l'avvenuto pagamento;
- foglio censimento della società Pro Cosenza per la stagione sportiva 2023 – 2024;

Ritenuto che dall'esame degli atti sopra indicati è emerso quanto segue.

Ercole Perciavalle, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pro Cosenza, ha omesso di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al pagamento in favore dell'allenatore sig. Ivan Guagliardi della somma di € 3.020,00 allo stesso dovuta, per come accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 34.65 del 14.12.2023, comunicato alla società Pro Cosenza a mezzo pec del 20.12.2023.

Tali fatti emergono documentalmente dal provvedimento del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. ritualmente notificato alla società inadempiente a mezzo pec in data 20.12.2023, nonché dalle ricevute di invio da parte dell'Organo Giudicante e ricezione della nota di comunicazione della pronuncia appena citata.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Ronchi, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Dario Perugini;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

#### HA DEFERITO

al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE presso il Comitato Regionale Calabria:

- Ercole Perciavalle, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pro Cosenza;

per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore sig. Ivan Guagliardi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 34.65 del 14.12.2023, comunicato alla società Pro Cosenza a mezzo pec del 20.12.2023;

- la società Pro Cosenza

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ercole Perciavalle, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione dell'11 novembre 2024 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Francesco Tropepi

Per i deferiti il Presidente della Società Pro Cosenza Ercole Perciavalle è presente personalmente.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta per:

- Ercole Perciavalle, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pro Cosenza l'inibizione per mesi 6;
- la società Pro Cosenza la penalizzazione di un (1) punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva 24/25 e l'ammenda di € 600,00.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato.

#### P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e delle risultanze del dibattimento irroga:

- a Ercole PERCIAVALLE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pro Cosenza l'inibizione per mesi sei(6);
- alla società PRO COSENZA la penalizzazione di UN (1) punto in classifica da far scontare nella corrente stagione sportiva 2024/2025 nel Campionato Regionale Under 15 e l'ammenda di € 400,00.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°6 a carico di:**

- 1) Fabrizio ARLEO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Altomonte RC; per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara Altomonte RC - Sersale Calcio 1975 disputata in data 29.9.2024 e valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, a mezzo di un "comunicato stampa" pubblicato in pari data, alle ore 20.46, sulla "pagina" della società denominata "ASD Altomonte RC" del social network "facebook", il cui contenuto è stato riportato in un articolo pubblicato dalla testata online "lacnews24.it" sempre in data 29.9.2024 (link: [https://www.lacnews24.it/sport/altomonte-rc-dura-presa-di-posizione-del-presidente-fabrizio-arleo\\_197049/](https://www.lacnews24.it/sport/altomonte-rc-dura-presa-di-posizione-del-presidente-fabrizio-arleo_197049/)), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro di tale incontro;
- 2) la società ALTOMONTE RC a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Fabrizio Arleo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

## IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 265pfi24-25, avente ad oggetto: ""Dichiarazioni rese attraverso un comunicato stampa pubblicato sul sito della testata "La C news 24" dal sig. Fabrizio Arleo, presidente della A.S.D. Altomonte RC, nei confronti dell'arbitro della gara Altomonte Rc – Sersale Calcio 1975 del 29.9.2024, valevole per il girone A del campionato di Promozione"";

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Letta la memoria fatta pervenire nell'interesse del sig. Fabrizio Arleo e della società A.S.D. Altomonte RC all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

segnalazione del Comitato Regionale Arbitri Calabria del 3 ottobre 2024, con i seguenti allegati:

- articolo pubblicato in data 29.9.2024 dalla testata online "lacnews24.it" riportante il comunicato stampa della società A.S.D. Altomonte RC;

- "post" pubblicato in data 29.9.2024 sulla pagina denominata "ASD Altomonte RC" del social network "facebook", contenente il comunicato stampa della società A.S.D. Altomonte RC;

- comunicato stampa della società A.S.D. Altomonte RC del 29.9.2024;

"post" pubblicato in data 29.9.2024 sulla pagina denominata "ASD Altomonte RC" del social network "facebook", contenente il comunicato stampa della società A.S.D. Altomonte RC;

- articolo pubblicato in data 29.9.2024 dalla testata giornalistica online "lacnews24.it" riportante il comunicato stampa della società A.S.D. Altomonte RC;

- Comunicato Ufficiale n. 41 del 3 ottobre 2024 del Comitato Regionale Calabria;

- foglio censimento per la stagione sportiva 2024 – 2025 della società A.S.D. Altomonte RC;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Alle ore 20.46 del 29.9.2024, dopo la gara Altomonte RC - Sersale Calcio 1975 disputata in pari data e valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, sulla "pagina" denominata "ASD Altomonte RC" del social network "facebook" di titolarità dell'omonima società, è stato pubblicato un "post" contenente un "comunicato stampa", il cui contenuto è stato riportato anche in un articolo pubblicato in pari data dalla testata giornalistica online "lacnews24.it" (link: [https://www.lacnews24.it/sport/altomonte-rc-dura-presa-di-posizione-del-presidente-fabrizio-arleo\\_197049/](https://www.lacnews24.it/sport/altomonte-rc-dura-presa-di-posizione-del-presidente-fabrizio-arleo_197049/));

nel comunicato stampa, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "Se il buongiorno si vede dal mattino, allora per le giacchette nere è tristemente notte fonda. Forse non per tutti, sicuramente c'è anche qualcuno che si eleva ma tra questi non trova spazio, a mio avviso, il sig. Gervasi della sezione arbitrale di Cosenza. Siamo sempre dalla parte degli arbitri, baldi giovani che come noi, su fronti diversi, condividono la passione dello sport. Per come lo intendiamo noi, per quanto la mia società pratica, uno sport sano e senza pregiudizi, limpido e trasparente. Il torbido della direzione di gara del sig. Gervasi non trova disponibilità a qualsiasi senso logico giustificativo. Un errore capita ai migliori, dalla massima serie agli amatori, i direttori di gara possono sbagliare, è umano. Ma se nell'errore c'è la perseveranza allora l'agire diventa diabolico, ancor di più grave quando diventa persecutorio per tutti i 96 minuti della gara contro il Sersale. Giusto anche dire che l'argomentazione sollevata esclude la società degli ospiti che sono stati accolti e rispettati per come hanno sempre fatto nei nostri confronti. Ma tornando all'incommentabile operato del sig. Gervasi, con la poca collaborazione degli assistenti sig. Bianchimano della sezione di Rossano e sig. Rocca della sezione di Cosenza, forse impediti per imposizione suprema, oggi ha dato sfogo a ogni immaginabile concretizzabile nella cultura del sospetto. Non è possibile, diversamente, con fare "ad personam", inseguire determinati giocatori per infliggere ammonizioni mirate, caso vuole che vittime predesignate siano stati Azzaro, Bertini e Rodrigues. Nello specifico al calciatore Azzaro, pur avendo subito fallo con una doppia marcatura all'altezza della mediana, scaraventato a terra, lo stesso venga sanzionato con il secondo giallo e quindi il conseguente cartellino rosso. Una indecenza unica. Se avessi tenuto conto delle decisioni su stessi episodi, il rapporto

sarebbe 1 a 10, diversità di valutazione a secondo chi era da avvantaggiare. Così come, al 96', con palla oltre la linea di fondocampo e con i calciatori del Sersale che rientravano verso il centro del campo, l'unico a vedere un fallo da punire con la massima punizione è stato il sig. Gervasi, ripeto con palla già sul fondo e destinata alla rimessa del nostro portiere. Tutto deciso ancor prima di incominciare? Forse sì, la prestazione del sig. Gervasi lo lascia credere. L'agire indisponente e poco vicino alla realtà del sig. Gervasi, ha fortemente istigato il pubblico presente che, nelle altre occasioni, è storia, si è sempre distinto per sportività anche accettando risultati molto più negativi. Mi chiedo, e chiedo a Voi: possibile che 500 persone circa, nello stesso momento hanno valutato nello stesso modo tutte le decisioni? Ora, a prescindere che nessun medico specialista ci ha prescritto il calcio come diversivo domenicale, siamo pronti a fare spazio. Se, e ripeto SE, siamo indigesti e antipatici, ne prendiamo atto ma chiaramente non staremo al gioco, non saremo il passatempo di nessuno. Dedicheremo tempo e sacrifici alle nostre famiglie, troppo spesso messe in secondo piano per innalzare i valori dello sport. Se il risultato è questo, tanti cari saluti a tutti. Cordialmente, IL PRESIDENTE Fabrizio Arleo".

A detta della Procura Federale, le dichiarazioni pubblicate devono essere considerate pubbliche ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione, consistiti nella pubblicazione su social network e su testata giornalistica online accessibili a tutti.

Le stesse dichiarazioni, in relazione alle quali né il sig. Fabrizio Arleo, né la società A.S.D. Altomonte RC hanno pubblicato smentite o rettifiche, poi, travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione in quanto ledono la reputazione dell'arbitro della gara Altomonte RC - Sersale Calcio 1975 disputata in data 29.9.2024, valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria.

Le esternazioni del sig. Fabrizio Arleo, inoltre, sono costituite da insinuazioni ed enunciazioni inequivocabilmente allusive ("tutto deciso ancor prima di incominciare? Forse sì, la prestazione del sig. Gervasi lo lascia credere"), che lasciano intendere all'opinione pubblica l'esistenza di una condotta da parte del direttore di gara volta ad influenzare volontariamente il risultato della gara.

Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta, dovendo gli stessi essere temperati con quello dell'altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla continenza verbale nella forma espositiva, che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere.

Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere da Fabrizio Arleo, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Altomonte RC, consegue la responsabilità diretta di tale società.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D'Oria, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Federale avv. Enrico Liberati;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva,

#### HA DEFERITO

al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE presso il Comitato Regionale Calabria:

- Fabrizio Arleo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Altomonte RC;

per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, dopo la gara Altomonte RC - Sersale Calcio 1975 disputata in data 29.9.2024 e valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria, a mezzo di un "comunicato stampa" pubblicato in pari data, alle ore 20.46, sulla "pagina" della società denominata "ASD Altomonte RC" del social network "facebook", il cui contenuto è stato riportato in un articolo pubblicato dalla testata online "lacnews24.it" sempre in data 29.9.2024 (link: [https://www.lacnews24.it/sport/altomonte-rc-dura-presenza-di-posizione-del-presidente-fabrizio-arleo\\_197049/](https://www.lacnews24.it/sport/altomonte-rc-dura-presenza-di-posizione-del-presidente-fabrizio-arleo_197049/)), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell'arbitro di tale incontro;

- la società Altomonte RC

a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere da Fabrizio Arleo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione dell'11 novembre 2024 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv.

Nessuno dei deferiti è presente.

#### LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato la seguente richiesta per:

- Fabrizio Arleo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Altomonte RC l'inibizione per mesi TRE (3);
- la società Altomonte RC l'ammenda di € 600,00.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi istruttori raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato in quanto appare condivisibile l'assunto della Procura laddove, in particolare, sostiene che le espressioni utilizzate "travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione in quanto ledono la reputazione dell'arbitro della gara.

L'elemento di maggiore gravità a detta di questo Tribunale risiede nel fatto che le esternazioni riportate "sono costituite da insinuazioni ed enunciazioni inequivocabilmente allusive che lasciano intendere all'opinione pubblica l'esistenza di una condotta da parte del direttore di gara volta ad influenzare volontariamente il risultato della gara".

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e delle risultanze del dibattimento irroga:

- a Fabrizio ARLEO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Altomonte RC l'inibizione per mesi (3);
- alla società ALTOMONTE RC l'ammenda di € 600,00.

## **2.DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro l' 11 Novembre 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA     | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO    | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

#### **RECLAMO n° 3 della società A.S.D. DIAMANTE CASELLI PASCALE**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 24 Ottobre 2024 del Comitato Regionale Calabria (omologazione risultato gara del 12/10/2024 Diamante Caselli Pascale – Acri Academy)**

#### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

#### RILEVA

La società A.S.D. Diamante Caselli Pascale impugna il deliberato del Giudice Sportivo riportato in epigrafe che, nel rigettare il ricorso, ha omologato il risultato della gara: Diamante Caselli Pascale – A.S.D. Acri Academy (0 – 2).

La reclamante chiede la ripetizione della gara per errore tecnico commesso dall'arbitro che avrebbe inficiato, a norma di regolamento la regolarità dell'incontro in quanto durante il primo tempo, al minuto 43, il Direttore di Gara ha ammonito il calciatore Giovanni Gabriele dell'ASD Diamante Caselli Pascale; durante il secondo tempo della gara, al minuto 36, ha ammonito per la seconda volta lo stesso calciatore della squadra di casa, Giovanni Gabriele, senza però comminargli la sanzione dell'espulsione per doppia ammonizione".

Quanto riportato dalla Diamante Caselli Pascale risponde al vero per cui il Direttore di gara, nell'omettere l'espulsione del calciatore dell'ASD Diamante Caselli Pascale, Gabriele Giovanni, nonostante la doppia ammonizione, è incorso in un errore tecnico.

In prime cure tuttavia il Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso affermando che un errore tecnico può non assumere rilevanza decisiva ai fini della regolarità ovvero irregolarità della gara e del risultato della medesima stante l'ampia previsione di cui all'art. 10, comma 5, C.G.S., ai sensi del quale, quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima e, pertanto, è necessario nell'esercizio del potere discrezionale dell'Organo di Giustizia, valutare la situazione sottoposta al proprio giudizio e darne adeguata motivazione.

In appello la reclamante contesta tale decisione.

L'assunto del Giudice Sportivo non merita censura in quanto le motivazioni che la supportano risultano assolutamente legittime.

In particolare non può non valutarsi come l'errore commesso dall'arbitro ha permesso alla Diamante Caselli Pascale di disputare la rimanente parte di gara con un calciatore in più rispetto a quanto il regolamento avrebbe imposto e tale circostanza, che il disposto del citato articolo, la cui valutazione affida all'apprezzamento discrezionale del decidente, ha finito inequivocabilmente per favorirla per cui la eventuale decisione di ripetere la gara finirebbe, paradossalmente, per penalizzare doppiamente la squadra che ha già subito detrimento dalla decisione stessa.

Il reclamo va pertanto rigettato con conseguenziale omologazione del risultato della gara del 12/10/2024 Diamante Caselli Pascale – Acri Academy, conseguito in campo.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e omologa il risultato della gara del 12/10/2024 Diamante Caselli Pascale – Acri Academy, conseguito sul campo (0 - 2);

dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

#### **RECLAMO N. 4 della società A.S.D. ROGLIANO 1948**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 31 ottobre 2024** (inibizione del dirigente Sig. TUCCI Fortunato fino al 30 gennaio 2025).

#### LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che, dal rapporto dell'arbitro della gara Polisportiva G. Salerno - A.S.D. Rogliano 1948 del 26/10/2024, risulta che, al termine della gara, il dirigente Tucci Fortunato (Rogliano) si avvicinava al direttore di gara e lo "spintonava lievemente sul petto".

In riferimento a quanto sopra riportato, il Giudice Sportivo Territoriale ha inibito il dirigente Tucci Fortunato fino al 30/01/2025 (cfr. C.U. n.34 del 31/10/2024 del Comitato Regionale Calabria - Attività Giovanile).

La A.S.D. Rogliano 1948 propone reclamo avverso la suddetta sanzione, sostenendo che il Tucci non abbia spintonato l'arbitro ma che sia solo intervenuto a sedare una mischia venutasi a creare fra i calciatori, per evitare che degenerasse.

La reclamante, pertanto, chiede l'annullamento della sanzione o, in subordine, la riforma della stessa in misura equamente rapportata all'effettiva tenuità dei fatti in esame.

Il rapporto dell'arbitro, fonte di prova privilegiata ai sensi dell'art.61, comma 1, C.G.S., riporta i fatti in maniera puntuale e immune da vizi logici e, pertanto, gli accadimenti ivi narrati non possono essere posti in dubbio.

Tuttavia la durata della sanzione deve essere ricondotta ad equità, tenuto conto della tenuità della spinta subita dall'arbitro, per come dallo stesso evidenziato nel referto;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce l'inibizione al dirigente TUCCI Fortunato fino all'11 GENNAIO 2025; dispone, infine, accreditarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva alla società reclamante

**Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO) entro il 26 NOVEMBRE 2024, specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.**

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi